

La giurisprudenza: le sentenze per esteso a cura dell'avv. Pasquale Guida

LA GIURISPRUDENZA: le sentenze per esteso**Reato commissivo doloso
Colpevolezza- Dolo eventuale e omicidio preterintenzionale (9,1)**

Cassazione Penale, n. 11670 del 06.12.2022-20.03.2023, Sez. 5

Reato commissivo doloso- Colpevolezza- Dolo eventuale e omicidio preterintenzionale (9,1)**MASSIMA**

È principio di diritto quello secondo cui, **in tema di reato commissivo doloso, relativamente alla colpevolezza, risponda a titolo di omicidio preterintenzionale la madre che abbia scosso con forza il proprio figlio di pochi mesi causandogli lesioni che ne hanno infine cagionato la morte**, atteso che la donna non abbia posto in essere gli scuotimenti con l'intento di maltrattare il proprio bambino, ma - i ripetuti scuotimenti inflitti, la loro direzione e la loro durata, il numero delle ecchimosi riscontrate sul corpo del bambino consentano legittimamente di dedurre la sussistenza del dolo del delitto di percosse ovvero di quello di lesioni personali - in particolare nella forma eventuale, per l'accettazione del rischio da parte della donna - e, di conseguenza, la responsabilità della donna, a seguito della morte del minore, per il delitto di omicidio preterintenzionale.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**SEZIONE QUINTA PENALE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SABEONE Gerardo	-	Presidente	-
Dott. PISTORELLI Luca	-	Consigliere	-
Dott. DE MARZO Giuseppe	-	Consigliere	-
Dott. CUOCO Michele	-	Consigliere	-
Dott. FRANCOLINI Giovanni	- rel.	Consigliere	-

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

C.F., nata a (Omissis);

avverso la sentenza del 26/11;2020 della CORTE ASSISE APPELLO di VENEZIA;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dai Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;

letta la requisitoria scritta presentata - D.L. 28 ottobre 2020, n.

137, ex art. 23, comma 8, conv. con riedit. dalla L. 18 dicembre

2020, n. 176 - dal Sostituto Procuratore generale della Repubblica

presso questa Corte di cassazione NICOLA LETTIERI, che ha chiesto di dichiarare inammissibile ricorso.

FATTO

1. Con sentenza del giorno 26 novembre 2020 la Corte di assise di appello di Venezia, a seguito dei gravame interposto nell'interesse di C.F., in parziale riforma della pronuncia in data 20 febbraio 2020 resa dal G.u.p. del Tribunale di Verona all'esito di giudizio abbreviato, ha rideterminato in mitius (in sei anni e otto mesi di reclusione) la pena irrogata alla stessa imputata e ha confermato nel resto la decisione di primo grado, che ne aveva affermato la responsabilità per il delitto di omicidio preterintenzionale del figlio P.N. (aggravato

perché commesso contro il discendente: art. 584 c.p. e art. 577 c.p., comma 1, n. 1), le aveva concesso le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza e l'aveva condannata, altresì, al pagamento delle spese processuali, con l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e l'interdizione legale durante l'esecuzione della pena (artt. 29 e 32 c.p.). In particolare, l'imputata è stata ritenuta responsabile di aver cagionato al figlio neonato, con condotte di scuotimento, lesioni personali irreversibili, cui ha fatto seguito il decesso del minore.

2. Avverso la sentenza di appello il difensore dell'imputata ha proposto ricorso per cassazione, articolando cinque motivi (di seguito enunciati, nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1).

2.1. Con il primo motivo sono state denunciate la violazione della legge penale (rectius: di norme processuali poste a pena di inammissibilità) segnatamente dell'art. 581 c.p.p., lett. d), e art. 591 c.p.p., comma 1, lett. d), e la mancata assunzione di una prova decisiva. Ad avviso della difesa, la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, per disporre una perizia medico legale sulle cause delle lesioni e del decesso di P.N., sarebbe stata erroneamente ritenuta inammissibile per difetto di specificità, nonostante nell'atto di appello si fosse puntualmente rassegnato che essa costituiva l'imprescindibile mezzo di prova, sotto il profilo medico, per pervenire a una pronuncia al di là di ogni ragionevole dubbio (atteso che la consulente del pubblico ministero non ha escluso con certezza scientifica la "possibile presenza" di concomitanti patologie genetiche rare o rarissime in capo alla vittima che possano avere determinato o concorso a determinare, dapprima, le lesioni personali e, dopo, il decesso). Sul punto il primo Giudice si sarebbe limitato a richiamare le argomentazioni spese dalla consulenza del pubblico ministero (basate su una "lettura scientifica scarna" sotto detto profilo); la Corte di merito avrebbe avallato tali argomentazioni, omettendo di valutare quanto dedotto dal consulente della difesa (secondo il quale, pur non sussistendo segni clinici patognomici della sindrome di Menkes o dell'osteogenesi imperfetta di tipo 1, 2 e 3, tali patologie non potessero escludersi del tutto, occorrendo provare ugualmente a compiere il detto accertamento genetico, per acclarare "l'eventuale presenza delle menzionate rare e/o rarissime patologie" in capo al neonato).

2.2. Con il secondo motivo sono state dedotte la contraddittorietà e la conseguente illogicità della motivazione in ordine all'elemento psicologico attribuito

all'imputata, rispetto a quanto esposto nella relazione della consulente del pubblico ministero. Quantunque quest'ultima abbia individuato nella dinamica che ha prodotto le lesioni la volontà del maltrattante di arrecare danno al bambino (tratta da un'azione lesiva di significativa intensità e vis, pur se non concretamente finalizzata a determinarne il decesso, argomentando pure sul numero di scuotimenti di cui è stato vittima il piccolo), la sentenza di appello ha ritenuto che l'imputata non abbia posto in essere gli scuotimenti con l'intento di maltrattare il proprio bambino: tale ultima conclusione colliderebbe con evidenza con quanto evidenziato nella consulenza citata.

3. Con il terzo motivo sono state denunciate la mancanza, la contraddittorietà e l'illogicità della motivazione in relazione alla "sussistenza del nesso psichico" rispetto al delitto contestato e alla riconducibilità del fatto all'imputata. Secondo la difesa sarebbe stato attribuito alla C. l'elemento soggettivo, quantomeno nella forma del dolo eventuale, senza considerare numerosi elementi favorevoli all'imputata (descritta da più soggetti - come si evincerebbe dai verbali compiuti al ricorso - come persona serena, madre adeguata ed equilibrata), desumendolo soltanto dalle modalità della condotta riportate nella già citata relazione di consulenza. D'altra parte, la mancata indicazione di un movente sarebbe già di per se sintomatica della fallacia della prospettazione accusatoria (a fortiori se correlata alle evidenze difensive che lo stesso Giudice di appello ha ritenuto fondate, pur se inidonee a mutare il quadro probatorio): più in particolare, l'atto di appello aveva evidenziato l'inconciliabilità e l'inverosimiglianza di uno "sdoppiamento di personalità" dell'imputata, la quale dunque non avrebbe posto in essere alcuno scuotimento del figlio; con la conseguenza che la sua responsabilità al di là di ogni ragionevole dubbio sarebbe rimasta indimostrata, non potendo coesistere il ritenuto difetto dell'intento di maltrattare il figlio con la volontà di usargli violenza e con l'intenzionalità lesiva.

4. Con il quarto motivo sono state prospettate:

la violazione dell'art. 192 c.p.p., comma 2, - dedotta sub specie della violazione della legge penale -, in relazione alle sommarie informazioni rese dalla Dott. R.G., medico in servizio allorché il minore è stato ricoverato, dalle quali erroneamente si sarebbe tratto che P.M., marito della C. abbia chiesto spiegazioni a quest'ultima su quanto accaduto "alla testa del bambino"; si tratterebbe, come prospettato nell'atto di appello, di un accorato sfogo dalla valenza probatoria neutra, passibile di una diversa interpretazione altrettanto plausibile e, dunque, di un elemento privo della precisione che deve caratterizzare gli indizi per rappresentare una fonte di prova devono (art. 192 c.p.p., comma 3);

- la manifesta illogicità della motivazione sul contenuto delle intercettazioni ambientali dei dialoghi intrattenuti il 2 ottobre 2017 dall'imputata e dal marito presso la Questura di Verona: difatti, quantunque sia stata ritenuta fondata la prospettiva difensiva in ordine alla valenza neutra di una delle espressioni che il G.u.p. aveva posto a fondamento della condanna, la Corte di merito sarebbe incorsa in un palese travisamento di un altro passo del dialogo, ritenendo che l'uomo abbia chiesto sua sponte chiarimenti alla moglie, laddove è

stato il funzionario della Polizia di Stato con cui si era appena intrattenuto a suggerirglielo, e riportando parzialmente (senza il "se" che ne è l'incipit) la seguente espressione rivolta all'imputata dal marito: "Se sei sicura di non aver fatto niente a tuo figlio", così travisandone il senso; sempre con riferimento al vizio della motivazione, la difesa ha rappresentando che non è stato soltanto P.M. (come affermato dalla sentenza impugnata) a voler difendere la moglie ma anche quest'ultima aveva il medesimo intento verso il coniuge (come si trarrebbe da quanto la stessa ha rassegnato alla funzionaria di P.S. F.).

5. Con il quinto motivo sono state addotte la manifesta illogicità e la contraddittorietà della motivazione in ordine al mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche: la Corte territoriale - pur avendo ridotto la pena fino al minimo edittale - ai riguardo si sarebbe limitata a constatare l'inesistenza di elementi diversi da quelli già valorizzati al fine della mitigazione della pena quantunque la doppia valutazione di essi sia consentita, così violando pure la legge penale; inoltre, il Giudice di appello (pur avendo rilevato che non vi fosse richiesta difensiva, nonostante con l'atto di appello si fosse richiesto di irrogare la pena nel minimo) avrebbe potuto provvedere in tal senso anche d'ufficio.

DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.

1. Con riferimento al primo motivo è dirimente considerare che:

- nella specie si è proceduto nelle forme del giudizio abbreviato non condizionato;

- pertanto, "non è deducibile come motivo di ricorso per cassazione la mancata assunzione di una prova decisiva al cui esercizio l'imputato ha rinunciato formulando la richiesta di rito alternativo" (Sez. 1, n. 3253 del 12/06/2018 - dep. 2019, Benvenuti, Rv. 276395 - 02; cfr. pure Sez. 6, n. 15086 del 08/03/2011, Della Ventura, Rv. 249910 - 01).

- inoltre, nel giudizio abbreviato d'appello le parti sono titolari di una mera facoltà di sollecitazione del potere di integrazione istruttoria, esercitabile dal giudice ex officio nei limiti della assoluta necessità ai sensi dell'art. 603 c.p.p., comma 3, - la cui valutazione è rimessa allo stesso Organo giudicante -, atteso che in sede di appello non può riconoscersi alle parti la titolarità di un diritto alla raccolta della prova in termini diversi e più ampi rispetto a quelli che incidono su tale facoltà nel giudizio di primo grado (Sez. 2, n. 5629 del 30/11/2021 - dep. 2022, Granato, Rv. 282585 01; Sez. 6, n. 51901 del 19/09/2019, Graziano, Rv. 278061 - 01; Sez. 2, n. 17103 del 24/03/2017, A., Rv.

270069 - 01); e tale valutazione "può essere sindacata, in sede di legittimità, ex art. 603 c.p.p., comma 3, soltanto qualora sussistano, nell'apparato motivazionale posto a base della conclusiva decisione impugnata, lacune, manifeste illogicità o contraddizioni, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza" (Sez. 2, n. 40855 del 19/04/2017, Giampà, Rv. 271163 - 01).

Non occorre, allora, dilungarsi per osservare:

- che, come chiarito dalle Sezioni Unite, "la mancata effettuazione di un accertamento peritale (...) non può costituire motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d), in quanto la perizia non può farsi rientrare nel concetto di prova decisiva, trattandosi di un mezzo di prova "neutro", sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice, laddove l'articolo citato, attraverso il richiamo all'art. 495 c.p.p., comma 2, si riferisce esclusivamente alle prove a discarico che abbiano carattere di decisività" (Sez. U, n. 39746 del 23/03/2017, A., Rv. 270936 - 01);

- e che la Corte territoriale non ha accolto la richiesta di integrazione istruttoria evidenziando che essa si fondava su mere ipotesi astratte (avendo anzi lo stesso consulente della difesa escluso evidenze cliniche che deponessero per la necessità dell'accertamento), affermazione congrua (oltre che logica) alla luce di quanto prospettato nello stesso ricorso, e che la difesa al riguardo non si era confrontata con le argomentazioni spese del consulente del pubblico ministero, profilo quest'ultimo qui neppure censurato.

2. Il secondo e il terzo motivo possono essere trattati congiuntamente.

La Corte di merito pur avendo escluso (oltre alla caduta accidentale del minore, neppure prospettata dalla difesa, e la conseguente possibilità di qualificare il fatto come colposo) che la C. abbia posto in essere gli scuotimenti con l'intento di maltrattare il

proprio bambino, ha tuttavia ritenuto - alla luce di quanto rappresentato dalla consulente del pubblico ministero

- che nel caso di specie l'imputata abbia gli inflitti ripetuti scuotimenti (evidenziando la direzione e la durata di essi, come prospettata dalla medesima consulente, nonché il numero delle ecchimosi riscontrate, espressamente escludendo sulla scorta di tali elementi - che vi sia stata una sola azione di scuotimento di "durata infinitesimale"); ne ha, dunque, inferito la sussistenza del dolo del delitto di percosse ovvero di quello di lesioni personali (in particolare nella forma eventuale, per l'accettazione del rischio da parte della donna) e - di conseguenza

- la sua responsabilità, a seguito della morte del minore, per il delitto di omicidio preterintenzionale. Si tratta di una motivazione congrua e logica (oltre che conforme al diritto: cfr. Sez. 5, n. 44751 del 12/11/2008, Sorrentino, Rv. 242224: "il delitto di omicidio preterintenzionale può configurarsi, con riguardo all'elemento psicologico, anche quando gli "atti diretti a commettere uno dei delitti previsti dagli artt. 581 e 582 c.p.," dai quali sia derivata, come conseguenza non voluta, la morte, siano stati posti in essere con dolo eventuale e non diretto"; cfr. pure Sez. 5, n. 13192 del 11/12/2018 - dep. 2019, Bouimadaghen, Rv. 275504 - 01) e, dunque, qui non sindacabile, e che non può dirsi utilmente censurata:

- prospettandone la discrasia rispetto a quanto rassegnato dalla consulente del pubblico ministero, che - come addotto dalla difesa - ha attribuito alla donna la volontà di arrecare un danno al bambino (anche se non concretamente finalizzata a determinarne il decesso), sia perché la Corte distrettuale ha ravvisato il dolo eventuale sulla scorta dell'apprezzamento del più ampio compendio in atti - così dando conto di aver considerato proprio gli elementi favorevoli richiamati dalla difesa (in ordine alla condotta accidentale normalmente tenuta dalla donna verso il figlio) sia perché la prospettazione del detto ausiliario non varrebbe certo ad escludere il prescritto elemento soggettivo

(potendo al più conseguirne la sussistenza, in ordine agli atti de quibus, di una forma del dolo diversa rispetto al dolo eventuale);

- né rimarcando l'assenza di un movente, dato che in nessun modo evidenzia contraddizioni nella ricostruzione appena esposta, avendo nel resto il ricorso prospettato un diverso apprezzamento di fatto del compendio in atti, qui non consentito, senza confrontarsi compiutamente - a ben vedere - con l'iter argomentativo appena sopra esposto che la difesa finisce per censurare in maniera parcellizzata (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01).

3. Il quarto motivo è inammissibile.

Le sommarie informazioni rese dalla Dott.ssa R. e la conversazione tra l'imputata e il marito sono state vagliate dai Giudici di merito, i quali hanno esplicitato le ragioni per cui hanno ritenuto credibile lo stesso sanitario e hanno apprezzato il tenore dell'espressione da lei riportata alla luce dell'integrale visione del video contenente la registrazione dei colloqui intercorsi (il 2 ottobre 2017) tra l'imputata e il marito, in particolare evidenziando: come la frase riferita dalla Dott.ssa R. fosse coerente con l'intenzione manifestata dal P. alla moglie di assumersi la responsabilità del fatto (concordando la versione da fornire agli inquirenti); e come - proprio dopo esser stato escusso l'uomo, nel rappresentare alla C. che quanto rappresentato agli inquirenti non era apparso sufficiente a spiegare l'accaduto, avesse pronunciato la specifica frase riportata in sentenza ("sei sicura di non aver fatto niente a tuo figlio?"), che con evidenza non può dirsi travisata sol perché nel riportarla non è stata trascritta la congiunzione "se", in quanto la Corte di merito, nell'apprezzarla l'ha letta come una richiesta di chiarimenti alla moglie (tanto da averla trascritta come interrogativa, nonostante nella trascrizione in atti, richiamata dalla difesa, non sia presente il punto interrogativo). In altri termini, i

Giudici di merito hanno disatteso in parte qua il gravame per il tramite di una motivazione congrua e con evidenza non manifestamente illogica né irragionevole, che non può essere sindacata in questa sede, a fortiori in relazione all'alternativa interpretazione qui irritualmente perorata dalla difesa (Sez. 2, n. 46288/2016, cit.; con specifico riferimento all'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni cfr. Sez. Li, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 - 01; Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337 - 01).

4. Il quinto motivo è inammissibile. E' decisivo osservare che al Giudice di appello non era stata avanzata alcuna richiesta specifica di riconoscere la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche; ragion per cui - quantunque esso potesse provvedere d'ufficio ex art. 597 c.p.p., comma 5, - il mancato esercizio di tale potere non può essere qui censurato, come ha fatto il ricorso, sub specie del difetto di motivazione (cfr. Sez. 3, n. 10085 del 21/11/2019 - dep. 2020, G., Rv. 279063 - 02, e Sez. 5, n. 37569 del 08/07/2015, Tota, Rv. 264552 - 01, Sez. 6, n. 6880 del 27/01/2010, Mezini, Rv. 246139 - 01).

5. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dell'impugnazione impone di attribuirle profili di colpa (cfr. Corte Cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01).

Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, comma 2, si dispone che sia apposta a cura della medesima cancelleria, sull'originale della sentenza, l'annotazione prevista dall'art. 52, comma 3, cit., volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi degli interessati.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2022.

Depositato in Cancelleria il 20 marzo 2023